Sguardi

3
2024

QUADERNI CARITAS ROMA

INVISIBILITÀ E DIRITTI

LA RESIDENZA ANAGRAFICA PER LE PERSONE SENZA DIMORA

Quaderni Caritas Roma
N. 3/2024

Direttore editoriale
Giustino Trincia

Coordinamento redazionale
a cura dell'Area studi
e comunicazione
della Caritas di Roma

Redazione
Beatrice Bruno, Alberto Colaiacomo,
Anna Moccia, Cristina Mottura,
Giuseppe Scaramuzza,
Eleonora Schirmo

Impaginazione e stampa
Mastergrafica S.r.l.

c/c bancario o altro per donazioni
Bonifico con IBAN
Banco Posta:
IT 50 F 07601 03200
001021945793
Conto corrente postale:
001021945793
intestati a
Caritas Roma ETS
Via Casilina Vecchia, 19
00182 Roma

Contatti
Piazza San Giovanni in Laterano, 6
00184 Roma
Tel. 06.69.886.424/425
ufficio.stampa@caritasroma.it

Chiuso in redazione
il 30/08/2024

Stampato su carta ecologica
100% riciclata

INDICE

RENDIAMO ESIGIBILI I DIRITTI 3

LA RESIDENZA FITTIZIA NEL COMUNE DI ROMA 5

APPROFONDIMENTO
12 domande per comprendere meglio 10

DALLA RESIDENZA
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO 13

LA TESSERA SANITARIA 14

APPROFONDIMENTO
9 domande per comprendere meglio 17

QUADERNI CARITAS ROMA

"Sguardi" è la collana di Quaderni promossa dalla Caritas di Roma a servizio delle comunità parrocchiali per promuovere una visione alla città con gli occhi e dal punto di vista dei poveri, delle persone più fragili. È questo infatti il punto di osservazione più vicino non solo alla realtà di tutti i giorni ma anche alla possibilità di trovare soluzioni in sintonia con il bene comune, con l'interesse generale. La collana si pone in linea con il Manuale operativo dei diritti che la Caritas diocesana di Roma pubblica e aggiorna costantemente sul proprio sito dal 2020.
I Quaderni "Sguardi" si propongono come uno strumento di animazione per le comunità parrocchiali, agile e di facile comprensione, in grado di far conoscere in modo più approfondito, senza cadere nel tecnicismo, quei fenomeni che alle Parrocchie romane spesso arrivano come richieste di sostegno al proprio centro di ascolto o agli altri animatori della carità presenti sul posto.

RENDIAMO ESIGIBILI I DIRITTI

di Giustino Trincia
direttore della Caritas di Roma

Senza residenza si è costretti a diventare invisibili e viene meno la cittadinanza ed è per questo che il primo passo da compiere per aumentare la sicurezza di tutti è quello di tutelare i diritti di chi è ai margini.

La prima grande mancanza per coloro che vivono in strada, oltre ad un tetto decoroso, è l'assenza di diritti e, con essa, la privazione della dignità di essere umano. L'invisibilità di queste creature, comunque e ancora di più amate da Dio padre, è paradossale ma sostanziale. Paradossale perché la loro visibilità in realtà è ormai molto evidente, lungo le strade, nelle piazze, nei pressi di giardini e stazioni, alberghi e ristoranti. Sostanziale perché la mancanza della residenza le rende sconosciute ai servizi sociali, al sistema sanitario, alla previdenza e, spesso, anche alla giustizia.

Una situazione simile è anche quella di coloro, in questo caso parliamo per lo più di famiglie, che vivono in situazioni precarie: alloggi di fortuna, case occupate, "campi di sosta per rom".

Eppure la residenza è un diritto soggettivo, ribadito più volte dalla Corte di Cassazione. Un diritto per tutti gli italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti. Malgrado ciò, la stragrande maggioranza dei comuni italiani tende a non dare la residenza alle persone povere. Riconoscere loro il diritto alla residenza è il primo passo per prevenire il diffondersi di quelle favelas urbane che con crescente frequenza rischiamo di trovare soprattutto nei quartieri centrali e semi centrali della città e in prossimità degli scali dei grandi vettori della mobilità.

Se l'impossibilità di avere una residenza è un problema grave nel nostro Paese, lo è ancor di più in una città come Roma dove, da oltre mezzo secolo, permane un grave e inaccettabile problema abitativo. Sono quasi 30.000 i nuclei famigliari che hanno richiesto al Comune un contributo per pagare l'affitto; i provvedimenti di sfratto in pochi anni sono triplicati, arrivando nel 2022 a 6.591 (tanti per morosità incolpevole, dovuta cioè all'impossibilità di pagare quanto dovuto!), di cui 2.784 eseguiti con la forza pubblica; 16.600 le famiglie in lista per un alloggio popolare, con una attesa media di 10 anni (a Torino è di 18 mesi), mentre 1.000 famiglie, in emergenza abitativa, sono ospitate a spese del Comune. Sono 4.000 le famiglie in alloggi occupati senza titolo. E ci sono quelli senza alcuna abitazione: erano 23.420 i "senza tetto e senza fissa dimora" censiti dall'Istat al 31 dicembre 2021 nei 121 comuni dell'area metropolitana di Roma, la maggior parte dei quali, nel territorio della Capitale. Il censimento indicativo ma non esaustivo realizzato il 20 aprile 2024 dall'Istat e da Roma Capitale, con la collaborazione di ben 1962 volontari, ha permesso di individuare 2.204 persone che trascorrono la notte in strada nella sola area dell'anello ferroviario di Roma, comprese le stazioni ferroviarie di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana e nei quartieri residenziali del X Municipio (Ostia).

Quando una persona è costretta a lasciare la casa in cui vive – a seguito di uno sfratto, l'impossibilità di pagare l'affitto, la perdita del lavoro – spesso si ritrova in strada o in ricoveri di fortuna, oppure ospite di strutture di accoglienza. Nell'appartamento in cui abitava va a vivere qualcun altro che chiede e ottiene la residenza, il precedente inquilino viene automaticamente cancellato e diventa una persona che non ha più nessun diritto ed è totalmente invisibile. Egli subisce la "condanna", spesso senza appello, di essere cancellato dalla comunità a cui ha sempre appartenuto. È indispensabile essere molto concreti per far comprendere che lo scontro più che tra scuole giuridiche differenti, è sul piano della civiltà e della umanità, tra sostanza e forma.

In Italia senza residenza non si può lavorare; si perde il diritto al welfare locale, ai sostegni al reddito, alla salute. Senza residenza, infatti, si possono avere solo prestazioni di pronto soccorso: niente cure né tantomeno prevenzione. Così come non è possibile accedere agli asili nido per i propri figli oppure usufruire di agevolazioni per i mezzi pubblici. Senza la residenza si perde il diritto al voto che, pur essendo garantito dall'articolo 48 della nostra Costituzione, come diritto insopprimibile, in realtà non può esercitarsi senza essere iscritti a un'anagrafe.

Roma è la prima città in Italia a stabilire che quello della residenza è un diritto sacrosanto e bisogna iscrivere all'anagrafe le persone che si trovano in città, anche se vivono in situazioni di disagio e irregolarità. Iscrivendole all'anagrafe, i genitori potranno lavorare, gli anziani percepire una pensione se ne hanno diritto, i bambini potranno avere un pediatra e la loro condizione sociale potrà cambiare.

È un provvedimento molto importante che, da solo, non è però sufficiente. Va ora attuato, anzitutto formando gli operatori delle anagrafi e dei servizi sociali; realizzando una campagna comunicativa insieme al mondo del volontariato e della solidarietà e coinvolgendo nell'informazione di prossimità, quanti, al di là delle diverse sensibilità politiche, sociali, economiche e religiose, sono disponibili ad impegnarsi in prima persona per aiutare i più fragili a rendere esigibili i loro diritti ampliando le opportunità di welfare per i residenti e favorendo l'accesso alla sanità anche alle persone più deboli. Ecco allora che con il diritto alla residenza è ancora più chiaro che carità e giustizia sono due facce della stessa medaglia. Questo numero della collana Sguardi, di cui ringrazio molto gli autori, ha il solo compito di fornire informazioni e strumenti utili alle Comunità parrocchiali e religiose della nostra Diocesi e a quanti, credenti o non, sentono nel cuore il desiderio di contribuire alla promozione umana di coloro che vivono ai margini della Città, resi invisibili perché non riconosciuti come residenti.

LA RESIDENZA FITTIZIA NEL COMUNE DI ROMA

Che cosa è l'iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica è l'istituto che inserisce una persona nel registro della popolazione residente del luogo in cui si trova. In Italia l'iscrizione si ottiene rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe del Comune competente.

L'iscrizione di regola avviene nel luogo di residenza, ossia dove la persona ha la dimora abituale. Per dimora s'intende il luogo in cui la persona abita o permane. Per cui una persona può iscriversi all'anagrafe quando abita in un luogo con una certa stabilità.

Tale diritto soggettivo ***spetta a tutte le persone*** che vivono non occasionalmente sul territorio nazionale, e quindi anche ai **senza dimora,** i quali, pertanto, **hanno diritto di chiedere e di ottenere, senza eccezione alcuna, l'iscrizione nelle liste anagrafiche** del Comune nel cui territorio gli stessi hanno stabilito un legame stabile, il proprio domicilio (ossia la sede principale dei propri affari e interessi), anche se non dispongono di un'abitazione in cui vivere.

Chi è il senza dimora?

Una persona **senza dimora** è un soggetto che non dispone di un luogo fisico, un alloggio, in cui vivere stabilmente (dimora abituale) e che versa in condizioni economiche e sociali di povertà, difficoltà e marginalità estreme; essa è anche comunemente detta, *senzatetto, homeless, clochard*.

Secondo la Legge Anagrafica e il suo Regolamento di Esecuzione, **tutte** le persone che stanziano **non occasionalmente** sul territorio nazionale ***devono* essere iscritte nei registri anagrafici** tenuti da ogni Comune: si tratta, in altre parole, della procedura relativa alla **dichiarazione di residenza**.

Secondo la legge le persone senza dimora, non avendo una dimora abituale, sono da considerarsi residenti nel Comune dove hanno domicilio (ossia il luogo dove hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi) o, in mancanza del domicilio, nel Comune di nascita.

Cosa comporta non avere una residenza?

Non essere inseriti nelle liste anagrafiche di alcun Comune comporta una serie di **conseguenze particolarmente gravi**, quali **la perdita** (temporanea, fintantoché perdura tale situazione) **di alcuni diritti fondamentali** della persona e l'accesso ai servizi essenziali, tutelati a livello costituzionale, il cui esercizio è, tuttavia, legato proprio allo *status* di *residente,* quali ad esempio:

- **il diritto alla salute** (es: accedere all'assistenza sanitaria che non sia urgente, avere un medico di base – così come previsto dall'art. 19 c. 3, L. 833/1978);
- **il diritto al lavoro** (es: apertura di una partita iva, iscrizione presso un centro per l'impiego), esercizio dei diritti civili e politici (es: diritto di voto);

- **il diritto di difesa** (es: accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato), accesso alle misure di pena alternative;
- **il diritto di accesso a prestazioni previdenziali e di assistenza** (es: pensione);
- **il diritto di rilascio o rinnovo di documenti di riconoscimento** (carta di identità, permesso di soggiorno), documenti anagrafici, etc.

ATTENZIONE: la giurisprudenza ha chiarito che l'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo di tutti i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti; la Pubblica Amministrazione pertanto nel compiere l'attività di controllo della richiesta ha solo l'obbligo di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Come avviene l'attribuzione della residenza fittizia nel Comune di Roma?

La Giunta Capitolina con la delibera **n. 110/2024** ha stabilito che tutti e 15 i Municipi romani debbano avere l'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti"[1] al fine di permettere l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora che hanno stabilito nell'ambito del territorio dell'ente di Roma Capitale il proprio domicilio.

Nella delibera vengono anche individuate in modo meramente esemplificativo e non esaustivo le categorie di soggetti appartenenti al più ampio novero di "persona senza dimora" che possono accedere all'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti.

Chi può fare richiesta?

Possono fare richiesta tutte le persone che vivono una situazione di precarietà abitativa che rientrano nella classificazione ETHOS[2] ovvero:

1. **"senza tetto"**: persone che vivono per strada o in sistemazione di fortuna; persone che ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
2. **"senza casa"**: ospiti in struttura per persone senza dimora; ospiti in dormitori e centri di accoglienza per donne; ospiti in strutture per migranti, richiedenti asilo; rifugiati; persone dimesse da istituti residenziali e che comunque rientrano nelle tipizzazioni del punto uno;
3. **"sistemazione insicura"**: persone che vivono a rischio di violenza domestica (attestata da qualificata presenza di rapporti di forze di polizia);

sempre che non ricadano nell'ambito di convivenze anagrafiche (così come disciplinato dall'art. 5 D.P.R. n. 223/1989), ovvero:

1 Modesta Valenti è la donna dalla quale prende il nome la via della residenza fittizia per i senzatetto di Roma. Una storia la sua che è una denuncia all'indifferenza umana: dopo una notte particolarmente fredda trascorsa in strada la mattina del 31 gennaio del 1983 si è sentita male. I passanti si sono accorti delle sue condizioni e hanno chiamato un'ambulanza, ma i sanitari non l'hanno soccorsa perché aveva i pidocchi. Modesta è morta, dopo quattro ore d'agonia, e dopo che vari ospedali si sono rimbalzati tra loro la responsabilità di prenderla in carico.

2 ETHOS - Classificazione Europea sulla grave esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora.

- persone che coabitano, aventi cioè dimora abituale nello stesso Comune e che vivono nel medesimo contesto alloggiativo, per motivi (scopi comuni) religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili;
- persone che coabitano insieme per motivi di impiego o di lavoro purché non facciano nucleo familiare a sé stante.

4. **"senza fissa dimora in senso proprio"**: persone che non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo non possiedono in sé i requisiti per essere considerati dimoranti in un luogo specifico (**artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi etc...)** e quindi necessitano del riconoscimento di una posizione anagrafica differente e particolare, che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio che hanno fissato nel territorio di Roma Capitale.

Quando può avvenire l'iscrizione

- **Per nascita**, qualora i genitori siano iscritti in Via Modesta Valenti, o in caso di residenze separate almeno la madre risulti iscritta in Via Modesta Valenti (ex art. 7, comma 1, lett. a), D.P.R. 223/1989), ovvero quando siano ignoti i genitori e l'affidatario sia residente in Roma, Via Modesta Valenti;
- **per esistenza giudizialmente dichiarata**; ricomparsa, a seguito di precedente cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di Roma o di altro Comune italiano;
- **per iscrizione anagrafica** nel Comune di Roma per provenienza dall'estero per cittadini italiani, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica o comunitari in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (decreto legislativo n. 30 del 2007);
- **per mutazione anagrafica**, **nell'ambito del Comune di Roma** di persona già iscritta nell'anagrafe comunale che decida di iscriversi in Via Modesta Valenti pur essendo titolare di una iscrizione anagrafica già attiva; successivamente all'iscrizione andrà svolta una verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante era precedentemente iscritto;
- **per mutazione anagrafica, per trasferimento da altro Comune**, ove la persona risulti iscritta presso un indirizzo reale o virtuale (via per i senza fissa dimora) di un altro Comune; in questo caso, la verifica della indisponibilità dell'alloggio presso il quale il dichiarante è iscritto anagraficamente deve essere richiesta successivamente alla presentazione dell'istanza al Comune di provenienza.

ATTENZIONE: non è più consentito il rifiuto dell'istanza di iscrizione in Via Modesta Valenti con la motivazione che la persona debba prima essere cancellata dall'anagrafe perché l'assunzione di tale orientamento comporta una interruzione della residenza, in danno ai diritti dell'interessato.

Come si presenta la domanda

Le domande di iscrizione anagrafica nella competente sezione territoriale di Via Modesta Valenti possono essere presentate al Municipio territorialmente competente mediante:

- accesso fisico allo sportello anagrafico;
- raccomandata e PEC (con esclusione del ricorso al portale CRI on line);

ATTENZIONE:

- ogni Municipio predisporrà un fermo posta per ogni iscritto all'indirizzo anagrafico di Via Modesta Valenti finalizzato a ricevere la corrispondenza che verrà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento;
- ogni notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante il deposito della copia dell'atto da notificare presso la Casa Comunale, con contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito dell'atto presso l'Albo pretorio di Roma Capitale. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione.

Quando e in quali casi può essere disposta la cancellazione dell'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo di residenza fittizia (via Modesta Valenti)?

La procedura di cancellazione può essere attivata **solo nel semestre successivo ai due anni in cui si è perso ogni contatto del soggetto anagraficamente iscritto** con il Servizio Sociale, Agenzia Entrate, Pubblica Sicurezza, Associazioni, ovvero nel semestre successivo all'ultima attività che dimostra la presenza della persona sul territorio di Roma Capitale (rilascio carta di identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, etc.). Solo successivamente l'Ufficiale di Anagrafe considererà abbandonata la domiciliazione in Roma, circostanza necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza.

L'indirizzo, ai soli fini di registrazione anagrafica, in base al rispettivo Municipio (territorio) di riferimento	
Via Modesta Valenti, 1	**Municipio Roma I** - Via Petroselli, 50
Via Modesta Valenti, 2	**Municipio Roma II** *sede: Via Dire Daua, 11* • *sede: Via Goito, 35* • *sede: Via Catania, 70*
Via Modesta Valenti, 3	**Municipio Roma III** - Via Fracchia, 45

Via Modesta Valenti, 4	**Municipio Roma IV** - Via Rivisondoli, 2
Via Modesta Valenti, 5 *sede: Via di Torre Annunziata, 1* •	**Municipio Roma V** *sede: Via Prenestina, 510*
Via Modesta Valenti, 6	**Municipio Roma VI** - Viale Duilio Cambellotti, 11
Via Modesta Valenti, 7 *sede: Piazza di Cinecittà, 11*	**Municipio Roma VII**
Via Modesta Valenti, 8	**Municipio Roma VIII** - Via Benedetto Croce, 50
Via Modesta Valenti, 9	**Municipio Roma IX** - Via Ignazio Silone, 100
Via Modesta Valenti, 10	**Municipio Roma X** - Via Claudo, 1
Via Modesta Valenti, 11	**Municipio Roma XI** - Via Camillo Montalci, 1
Via Modesta Valenti, 12	**Municipio Roma XII** - Via Fabiola, 14
Via Modesta Valenti, 13	**Municipio Roma XIII** - Via Francesca Romana Nicastro
Via Modesta Valenti, 14	**Municipio Roma XIV** - Piazza Santa Maria della Pietà
Via Modesta Valenti, 15	**Municipio Roma XV** - Via Flaminia, 872

Normativa di riferimento per approfondire

- Legge n. 1228/1954, "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente".
- D.P.R. n. 223/1989, "Regolamento anagrafico della popolazione residente".
- Legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
- Circolare Ministero degli Interni n. 19/2009.
- Legge n. 5/2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
- Legge n. 833/1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".
- Il modulo di richiesta è disponibile a questo link: https://tinyurl.com/res-fit

12 domande per comprendere meglio

1

LA RESIDENZA FITTIZIA È UNA VERA RESIDENZA?

Sì.

La dimora è definita fittizia perché la via non esiste ma costituisce una residenza vera e propria, indicata sulla Carta d'Identità.

2

È POSSIBILE RICEVERE POSTA ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA FITTIZIA?

Sì.

Ogni Municipio predisporrà un fermo posta per ogni iscritto all'indirizzo anagrafico finalizzato a ricevere la corrispondenza, che verrà tenuta in archivio per un periodo massimo di due anni dalla data del ricevimento.

3

DOVE INVIARE LA RICHIESTA DI RESIDENZA FITTIZIA?

Le domande vanno presentate al Comune o Municipio territorialmente competente mediante: accesso fisico allo sportello anagrafico, raccomandata e/o PEC compilando un apposito modulo.

4

CASA OCCUPATA: È POSSIBILE CHIEDERE LA RESIDENZA NELL'ABITAZIONE?

Non è possibile chiedere la residenza in una casa occupata. È possibile però richiedere la residenza fittizia come persona senza fissa dimora, presso il proprio Comune o Municipio.

Le persone che vivono nel Comune di Roma possono fare richiesta di residenza nell'immobile occupato se rientranti nelle categorie previste dalla Delibera 1/2022 della Giunta capitolina.

5

ALLOGGIO SENZA CONTRATTO: È POSSIBILE CHIEDERNE LA RESIDENZA?

Sì.

Se si vive in una casa e/o stanza (non importa se gratuitamente o a pagamento) o si è ospite assieme al proprietario di un alloggio, si può richiederne la residenza. Nella domanda dovrà essere indicato che l'alloggio è occupato legittimamente per motivi diversi. È necessario altresì allegare una dichiarazione del proprietario dell'alloggio dove indicare: i dati anagrafici del proprietario, la sua diretta conoscenza del richiedente, i dati anagrafici di quest'ultimo ed il consenso espresso alla presenza in casa. Occorre inoltre allegare una fotocopia del documento di identità del proprietario.

6

INQUILINO E RICHIESTA DI RESIDENZA: IL CONSENSO PUÒ CREARE PROBLEMI AL PROPRIETARIO DI CASA?

No.

Dare il consenso all'iscrizione anagrafica dell'inquilino nel proprio immobile non ha conseguenze fiscali o patrimoniali rilevanti. Può verificarsi la variazione dell'importo da pagare come Tassa sui Rifiuti, ma si tratta comunque di modifiche minimali.
In ogni caso, l'iscrizione anagrafica si cancella con una semplice comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune o Municipio, dichiarando che la persona non è più nell'abitazione a suo tempo indicata.

7

OSPITALITÀ E RESIDENZA: QUALE DIFFERENZA?

La dichiarazione di ospitalità è una comunicazione (fatta personalmente o tramite raccomandata) che il proprietario di casa fa alla Questura territorialmente competente (entro 48 ore dall'ingresso in casa e se l'ospitalità dura almeno 30 giorni) in cui afferma che sta dando alloggio a una persona extracomunitaria o comunitaria a tempo determinato o indeterminato.
La residenza consiste nella iscrizione anagrafica nel luogo in cui si vive. Il proprietario dell'alloggio deve dichiarare che è a conoscenza dell'ospitalità (a qualsiasi titolo) e che acconsente o è semplicemente a conoscenza della richiesta di residenza.
La residenza è richiesta per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La residenza in Via Modesta Valenti è accettata solo per i permessi di soggiorno relativi alla protezione internazionale.

8

RESIDENZA CITTADINO EUROPEO. IL CITTADINO COMUNITARIO HA DIRITTO? SE SÌ QUANDO?

I cittadini comunitari per ottenere la residenza devono dimostrare di avere disponibilità di risorse sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, pertanto devono dimostrare di avere un contratto di lavoro subordinato o autonomo (oppure essere iscritto ad un corso di studio), di avere un reddito sufficiente per sé stessi e la propria famiglia, un alloggio e un'assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.

9

RICHIESTA DI RESIDENZA DI UN CITTADINO NON COMUNITARIO. COSA SERVE?

Il cittadino non comunitario si trova nelle stesse condizioni dei cittadini italiani se: regolarmente soggiornante, quindi se in possesso di un regolare permesso di soggiorno (in corso di rinnovo, in attesa di risposta...) ed un passaporto valido (tranne nel caso in cui non si è titolari di un permesso di soggiorno per asilo, in questo caso il paese d'origine non può rilasciare il documento). Il modulo della richiesta è uguale sia per gli italiani che per gli stranieri, sia nel caso in cui ci sia un'abitazione che la residenza fittizia.

10

RESIDENZA NEGATA. COSA SI PUÒ FARE?

Il Comune/Municipio ha l'obbligo di rispondere per iscritto e motivando il rigetto della richiesta di iscrizione anagrafica. In caso di rigetto con motivazione per carenza di documenti, si può sempre presentare una nuova domanda con l'aggiunta dei documenti richiesti, oppure se si ritiene che la domanda debba essere accolta (e anche un legale lo condivide) si potrebbe fare ricorso amministrativo (ad esempio il ricorso gerarchico al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica).

11

LA RESIDENZA HA UNA DURATA?

L'iscrizione anagrafica è una "fotografia del momento" in cui si accerta che una persona si trova in un luogo (abitazione o zona precisa della città), con una certa stabilità. Finché la situazione rimane la stessa allora non bisogna preoccuparsi, diversamente, se la situazione cambia, l'iscrizione anagrafica può essere effettuata solo dopo gli opportuni controlli da parte dell'Ufficiale giudiziario.

12

COSA BISOGNA FARE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?

Dopo la presentazione della domanda non bisogna fare nulla, ovvero in caso di persona senza fissa dimora continuare a frequentare i posti che si è sempre frequentati, se trattasi invece di effettiva e reale abitazione continuare a viverci. L'Ufficiale dell'Anagrafe (o la Polizia municipale), potrebbe verificare se quello che si è dichiarato nel modulo corrisponde al vero (trovare il nome sul citofono o ricevere conferma da un coinquilino /vicino potrebbe essere sufficiente).
Se si è senza dimora, l'ufficiale anagrafico (o vigile urbano) potrebbe fare delle verifiche nei luoghi indicati dove si dorme.
Importante sapere che il Comune/Municipio avvia la lavorazione della pratica di richiesta della residenza dopo due giorni dalla presentazione della domanda e che l'iter si conclude entro quarantacinque giorni (vige la regola del silenzio assenso). Il rigetto deve essere comunque espresso.

DALLA RESIDENZA ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO

Forse non tutti considerano che la Tessera Sanitaria che abbiamo nel portafoglio è un segno tangibile di diritto alle cure sanitarie. Il rispetto dei diritti della dignità della persona passa dunque anche attraverso la tessera blu che tutti conosciamo.

La Tessera Sanitaria è gratuita ed è rilasciata a tutti i cittadini che hanno il **codice fiscale** attribuito dall'Agenzia delle Entrate e sono iscritti all'ASL essendo residenti in uno dei comuni di appartenenza, la quale ha trasmesso i dati al "Sistema tessera sanitaria".

La Tessera Sanitaria (TS) è un documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed è necessaria quando ci si reca dal medico, dal pediatra, quando si ritira un medicinale in farmacia o si prenota un esame in un laboratorio di analisi. È necessaria inoltre quando ci si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL.

È uno strumento prezioso e quando scade (vale di norma sei anni) viene spedita, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante nell'Anagrafe Tributaria.

La Tessera Sanitaria è espressione dell'Iscrizione al Servizi Sanitario Regionale e attraverso essa sono garantiti i Livelli Essenziali d'Assistenza (LEA) in forma gratuita o con una partecipazione alla spesa stabilita a livello nazionale e locale. È anche uno strumento di "garanzia sanitaria" da far valere nei Paesi dell'Unione Europea: la parte posteriore della tessera infatti costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.) e garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea ed anche in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti in tali singoli paesi.

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Sevizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e tutti coloro che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

La Tessera Sanitaria è gratuita ed è rilasciata a tutti i cittadini che hanno il codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate e sono iscritti all'ASL essendo residenti in uno dei comuni di appartenenza, la quale ha trasmesso i dati al "Sistema tessera sanitaria".

La tessera ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno e viene spedita al domicilio fiscale registrato nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono essere iscritti al Sevizio Sanitario Nazionale con il **codice fiscale numerico provvisorio** (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione o dalla Questura), presentando all'ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione. In questo caso, non verrà inviata automaticamente, ma potrà essere rilasciato dall'ASL solo un **certificato sostitutivo**, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

L'attribuzione di una residenza fittizia è inoltre indispensabile affinché i senza fissa dimora possano chiedere la Tessera Sanitaria.

LA TESSERA SANITARIA

COS'È

La **Tessera Sanitaria (TS)** è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Dal 2011 la TS è dotata di microchip contenente anche i dati della **Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)**. Una volta attivata, la versione CNS consente anche di accedere ai servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche.

A COSA SERVE

La TS può essere utilizzata sia per usufruire dei servizi sanitari pubblici (dal medico, per acquistare un medicinale, per prenotare un esame o una visita specialistica) sia per comunicare in modo certificato, nei casi previsti dalla legge, il proprio codice fiscale.

La TS è espressione dell'Iscrizione al **Servizio Sanitario Regionale (SSR)** e attraverso essa sono garantiti i Livelli Essenziali d'Assistenza (LEA) in forma gratuita o con una partecipazione alla spesa stabilita a livello nazionale e locale.

COSA CONTIENE

Nella parte frontale sono indicati:

- il codice fiscale del titolare della tessera;
- i dati anagrafici del titolare della tessera;
- la data di scadenza.

La parte posteriore costituisce la **Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.)**. La TEAM garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo quanto previsto da una Direttiva Europea recepita dall'Italia e in rapporto alle normative e all'organizzazione vigente nei singoli Paesi.

Durante il periodo della pandemia abbiamo imparato a riconoscere il numero identificativo della tessera (ultima riga di questa seconda facciata) utile in particolari casi di accesso on line a delle prestazioni (ad esempio, in alcuni momenti, per la prenotazione delle vaccinazioni o per il rilascio del Green Pass).

QUANDO SCADE

La Tessera Sanitaria vale di norma sei anni. Alla sua scadenza verrà automaticamente spedita all'avente diritto una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante nell'Anagrafe Tributaria.

COME SI OTTIENE

Le regole per avere la Tessera Sanitaria

La Tessera sanitaria è gratuita e può essere emessa solo se la persona avente diritto:

- ha il **codice fiscale** correttamente attribuito dall'Agenzia delle Entrate;
- è iscritto all'ASL di competenza territoriale e questa ha trasmesso i suoi dati al "Sistema tessera sanitaria".

Le persone già in possesso di **codice fiscale** per poter ricevere la Tessera Sanitaria devono necessariamente registrarsi presso l'ASL di appartenenza.

Se la persona che ne ha diritto è sprovvista di **codice fiscale** dovrà preventivamente acquisirlo,presentando a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate il modello AA4/8 debitamente compilato e accompagnato da un documento d'identità in corso di validità.

Per l'attribuzione del codice fiscale la persona può scegliere uno dei "servizi agili" messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Senza andare nell'ufficio pubblico può presentare il modello AA4/8 compilato e sottoscritto, via e-mail o posta elettronica certificata.

Al modello AA4/8, che può essere sottoscritto anche con firma digitale, vanno allegati la necessaria documentazione e il documento di identità.

Il certificato di attribuzione del **codice fiscale** è trasmesso alla persona tramite il canale prescelto.

LA TESSERA SANITARIA PER I NEONATI

La prima Tessera Sanitaria rilasciata ai neonati viene emessa automaticamente con l'attribuzione del **codice fiscale**, viene spedita all'indirizzo di residenza del nuovo cittadino e ha validità di **un anno**.

Una nuova Tessera Sanitaria, con validità normalmente di **sei anni**, sarà predisposta e spedita presso la residenza dopo che i genitori (o tutori) hanno registrato il neonato all'ASL di competenza territoriale (operazione necessaria per la scelta del medico pediatra).

Ai neonati il **codice fiscale** viene attribuito dal Comune al momento della presentazione della dichiarazione di nascita da parte dei genitori (o dei tutori), attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

In caso di necessità, se il codice fiscale non è stato ancora attribuito dal Comune, è possibile chiederlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate presentando il modello AA4/8 debitamente compilato e sottoscritto da uno dei genitori (tutori).

Al modello vanno allegati un documento d'identità in corso di validità del genitore che lo sottoscrive e l'attestato di nascita del neonato rilasciato dall'ospedale o il certificato di nascita.

La richiesta può essere trasmessa tramite pec o e-mail.

Il messaggio inviato tramite pec o e-mail dovrà contenere:

- copia del modello AA4/8 compilato e sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente dal genitore o tutore richiedente;
- eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di

nascita rilasciata dall'ospedale; in quest'ultimo caso il genitore dovrà accertare l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe comunale);

- copia del documento di identità del richiedente.

Il certificato di attribuzione del codice fiscale, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all'indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

LA CONSEGNA

La Tessera Sanitaria viene spedita, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di residenza della persona registrata in Anagrafe Tributaria. Tale indirizzo è quello comunicato all'Agenzia delle Entrate dai singoli Comuni.

9 domande per comprendere meglio

1

CHE COSE È?

La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale, viene rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

2

A COSA SERVE?

Serve ad accedere alle cure mediche erogate dal servizio Sanitario Nazionale.
La Tessera Sanitaria è necessaria quando il cittadino si reca dal medico curante o dal pediatra, ritira un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o presso una ASL e, comunque, ogniqualvolta debba certificare il proprio codice fiscale.

3

CHI LA RILASCIA?

La tessera è rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a tutti i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che hanno il **codice fiscale** e sono iscritti all'ASL di appartenenza, la quale ha trasmesso i dati al "Sistema tessera sanitaria".

4

HA UNA SCADENZA?

Sì.

La tessera sanitaria ha normalmente validità di 6 anni.
Alla scadenza della Tessera Sanitaria il Ministero dell'Economia e delle Finanze invia una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante nell'Anagrafe Tributaria.

5

I CITTADINI STRANIERI POSSONO FARE RICHIESTA DELLA TESSERA SANITARIA?

Sì.

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Sevizio Sanitario Nazionale, tutti i cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, e tutti coloro che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.

6

GLI STRANIERI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE HANNO DIRITTO ALLA TESSERA SANITARIA?

Sì.

I cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione possono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale con il **codice fiscale numerico provvisorio** (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione o dalla Questura), presentando all'ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione. In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma verrà rilasciato dall'ASL solo un **certificato sostitutivo** che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

7

LA TESSERA SANITARIA RILASCIATA AGLI STRANIERI HA UNA SCADENZA?

Sì.

La Tessera ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno e viene spedita al domicilio fiscale registrato nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

8

CHI HA LA RESIDENZA FITTIZIA PUÒ CHIEDERE LA TESSERA SANITARI?

Sì.

L'attribuzione di una residenza fittizia è indispensabile affinché i senza fissa dimora possano chiedere la tessera sanitaria.

9

TESSERA SANITARIA: FURTO-SMARRIMENTO-DETERIORAMENTO

Se la tessera sanitaria viene smarrita, rubata o si deteriora, è possibile chiedere l'emissione di una nuova tessera.
Nei primi due casi (furto o smarrimento) è consigliabile presentare denuncia alle autorità competenti.
Per la richiesta della nuova tessera sono disponibili diverse modalità:

- on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite Spid – CIE o TS-CNS (per le tessere con il microchip);
- con e-mail o pec all'Agenzia delle Entrate allegando il modulo di richiesta (modello AA4/8), compilato e sottoscritto, insieme a una copia del documento di identità;
- presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante richiesta alla propria ASL;
- attraverso il servizio web sul portale "Sistema tessera sanitaria".

caritas roma

DIRITTO ALL'ABITARE E SOLIDARIETÀ

«Non è più il tempo per limitarsi al generico grido di allarme, al generico appello alle istituzioni e alle forze politiche. Il tempo che abbiamo dinanzi è ormai quello di una mobilitazione più ampia della città». Così Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, presenta il quaderno di studi "Diritto all'abitare e solidarietà" secondo della collana “Sguardi”.
I numeri, almeno quelli più drammatici, della questione abitativa nella città di Roma, mostrano 17mila famiglie ancora in graduatoria per un alloggio popolare, mille persone che vivono nei residence per “l’emergenza abitativa” e che costano alle casse comunali oltre 25 milioni di euro l’anno, 4mila famiglie che vivono in occupazioni informali e organizzate, 23.420 persone “senza tetto e senza fissa dimora” nell’Area metropolitana di Roma.
Nel quaderno anche le proposte e linee di riflessione per «muoverci oltre e più nel merito della questione abitativa» e promuovere un «nuovo patto sociale tra proprietari e chi è alla ricerca di un appartamento»; trovare il coraggio di sperimentare strade nuove «per dimostrare che il diritto viene prima della norma e che la buona volontà delle persone, con la prudenza e il realismo necessari, può portare a soluzioni inedite, giuste, equilibrate e possibili».

MANUALE OPERATIVO DEI DIRITTI

Come aiutare le famiglie e le persone in difficoltà utilizzando le misure emanate dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma?
A partire dal giugno 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, la Caritas di Roma pubblica il Manuale operativo dei diritti (www.caritasroma.it/-manualediritti), strumento online rivolto a operatori, volontari di opere di carità e prossimità: cioè, tutti coloro che più sono in contatto con le persone che hanno visto aggravarsi la loro condizione di difficoltà a causa della mancanza di informazioni utili e utilizzabili.
Una guida gratuita e costantemente aggiornata, per questo online, sulla legislazione emanata dalle Istituzioni.
La pubblicazione rappresenta una sorta di “cassetta degli attrezzi” su dodici ambiti, destinati con il tempo ad aumentare: casa, persone senza dimora, utenze domestiche, famiglia e giovani, disabilità e anziani, donne e diritti, tributi e contravvenzioni, banca e credito, accesso alla giustizia, previdenza e pensioni, salute, bonus e contributi.

caritas roma

www.caritasroma.it facebook.com/caritasroma twitter.com/CaritasRoma